



Associazione "Mondo Nuovo" - Onlus

Codice Fiscale 92001160503

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "Mondo Nuovo"

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 16.30 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Mondo Nuovo", presiede la riunione la sig.ra *Patrizia Novelli* presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Sig.ra *Carla Carocci* redige il presente verbale.

La Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2417)**

Prende la parola la Presidente dell'Assemblea sig.ra *Patrizia Novelli* la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2417)

La presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Mondo Nuovo".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)", la stessa Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in quanto precedentemente iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (D.P.G.P. 39 | 27-1-1995) al numero PI-151.

L'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Mondo Nuovo" Associazione di promozione sociale (in sigla "Associazione Mondo Nuovo" - APS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione dello statuto (allegato alla presente) presso l'Agenzia delle Entrate dove farà richiesta di esenzione dal bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.L. 117/2017 c. 3 e 5.

Alle ore 19.15 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

Carla Carocci

Carocci

La Presidente

Patrizia Novelli

Patrizia Novelli

Villa Giardino - Loc. San Girolamo - 56048 Volterra (PI) - tel. 0588 87881
e-mail: a.mondonuovovolterra@gmail.com

ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO

Associazione Promozione Sociale

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Su proposta dei genitori di soggetti diversamente abili si è costituita un'associazione che ha lo scopo di affrontare e contribuire a risolvere i problemi dei portatori di handicap, siano essi fisici, psichici e/o sensoriali.

Essa è denominata "**MONDO NUOVO A.P.S.**" ed opera in tutto il territorio nazionale, attualmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 117/2017 (Codice Terzo Settore, acronimo CTS) e del Codice Civile.

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Volterra.

Art. 2- Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento nei confronti degli associati, loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

In particolare l'associazione intende perseguire i propri scopi attraverso:

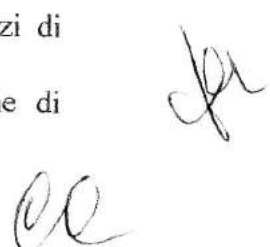
- proposte agli enti preposti partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica per promuovere politiche tendenti alla tutela e l'inserimento nella collettività di soggetti portatori di handicap e altre categorie svantaggiate;
- partecipare a fondazioni, cooperative, consorzi, società pubblico/privato che svolgano attività sociali, turistiche e culturali, al fine di salvaguardare e sviluppare gli scopi ed i compiti istituzionali

costitutivi dell'Associazione stessa;

- organizzare iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle attività di artigianato, agricoltura sociale, produzione e commercializzazione di semplici manufatti comunque accessibili ai disabili;
- fornire a terzi servizi di natura socio-assistenziale educativa di lavori di giardinaggio ed altre prestazioni di difficoltà elementare e comunque accessibili ai disabili;
- promuovere attività culturali (corsi, conferenze, seminari, esposizioni), sportive, turistiche (viaggi e vacanze in Italia e all'estero) atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago di tutti i cittadini e in particolare di soggetti portatori di handicap;
- attivare forme di convenzione con Enti e Associazioni che assicurino lo sviluppo di programmi socio-educativi e di consulenza sulle problematiche dell'handicap mediante loro personale qualificato;
- promuovere la formazione di gruppi di interesse di attività culturali, naturalistiche, sportive, ricreative, turistiche.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 – Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Sono soci i portatori di handicap ed i loro familiari qualora ne facciano richiesta.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art.4 - Adempimenti dell'Associato

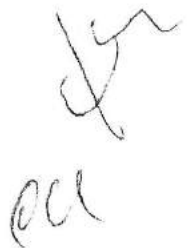
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda attraverso un apposito modulo che dovrà contenere:

- l'indicazione delle generalità, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle dichiarazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Art. 5 - Quota e Status di Associato

La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea. L'Associato non in regola con il pagamento della quota annuale decade dalla qualifica di socio.

L'Assemblea ha la facoltà di suddividere i soci in categorie, che non

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

determinano diritti e doveri diversi ad esempio fondatori, volontari, ordinari, sostenitori, benemeriti.

E' inoltre facoltà dell'Assemblea di individuare persone cui, per la particolare sensibilità dimostrata nei confronti della disabilità, attaccamento ed operosità verso l'Associazione, attribuire il titolo di "*Socio Onorario*".

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e viene meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Diritti e Doveri degli associati - perdita della qualifica di associato

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi ;



- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo se nominato e obbligatorio per legge.

Art. 7 bis – Assemblea

Gli associati formano l'Assemblea ordinaria che di norma si riunirà entro il 30 Aprile ed il 30 dicembre di ogni anno.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può essere rappresentato da un altro associato mediante delega scritta.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio ne faccia richiesta;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 degli associati.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

richiesta.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea

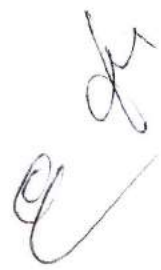
L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- fissa la quota associativa annuale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno



$\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, di cui almeno 1 componente in rappresentanza dei comuni dell'Alta Val di Cecina ed almeno 3 soggetti in rappresentanza dei soggetti portatori di handicap o i loro familiari.

I componenti sono eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Lo svolgimento della carica di consigliere è gratuita salvo rimborso delle spese documentate e preventivamente stabilite dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente il Segretario, il Tesoriere.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di far partecipare gli associati, senza diritto di voto, per il migliore conseguimento delle finalità associative. Si considerano partecipanti al consiglio, senza diritto di voto, i Presidenti pro-tempore, o loro delegati, dell'Istituto S. Chiara di Volterra, in quanto Ente proprietario dell'immobile sede dell'associazione e del G.I.A.N. (Gruppo Italiano Amici della Natura) Sezione di Volterra, in quanto Associazione gemellata con "Mondo Nuovo" dal 1996.



Art. 10 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

I soci hanno il diritto di esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni

Art. 11 - Organo amministrativo (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'associazione:

- redige annualmente l'elenco dei partecipanti all'Associazione;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- indica ed attiva le linee associative;
- cura i rapporti con altri Enti già segnalati;
- può avvalersi di collaboratori esterni;
- convoca l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- propone all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione;
- indice nuove elezioni.

Per deliberare è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 dei Consiglieri ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti, in caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia esplicita richiesta un terzo dei Consiglieri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente resta in carica tre anni ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio.

Art. 13 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti e per tutte le mansioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente e/o su mandato dello stesso.

Art. 14 – Segretario

Il Segretario dà attuazione pratica a quanto deliberato, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e tiene aggiornato il Libro degli associati.

Art. 16 – Tesoriere

Il tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite e lo rende disponibile all'esame dell'organo di controllo quando previsto. Redige il bilancio



consuntivo e predisporre il bilancio preventivo. Custodisce il patrimonio dell'Associazione, ne esige le rendite, le quote, i contributi, esegue pagamenti su mandato del Presidente.

Al tesoriere è affidato il compito della tenuta dei conti e la firma dei mandati di pagamento per le merci acquistate dall'Associazione e quant'altro necessita per la gestione delle attività sociali.

Art. 17 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Bilancio

Il bilancio comprende la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico dell'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, accompagnato da una relazione che illustra le singole voci, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'associazione.

Deve essere presentato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 19 - Patrimonio Sociale - risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. dalle quote sociali e dalle somme versate per la quota associativa.
- c. dai contributi pubblici o privati;
- d. dalle erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- e. dai proventi della raccolta fondi di cui art.7 Codice del Terzo Settore;
- f. dai proventi di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli

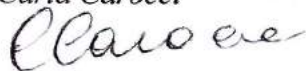


si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

La segretaria

Carla Carocci



La presidente

Patrizia Novelli



allegato all'atto registrato a Pontedera

il 15.07.2020 n. 2286 serie 3

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)

Gabriella Scattolon

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio

